

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PAESAGGISTI PIANIFICATORI CONSERVATORI

DELLA PROVINCIA DI UDINE

C O N S I G L I O D I D I S C I P L I N A

REGOLAMENTO INTERNO

Approvato nella seduta del Consiglio di disciplina del 24 settembre 2015

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

PRESSO L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI UDINE

INDICE

Art. 1	ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA	pag. 3
Art. 2	CONSIGLIO DI DISCIPLINA – COLLEGI DI DISCIPLINA	pag. 3
Art. 3	PRESIDENZE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA	pag. 3
Art. 4	SEDUTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA	pag. 3
Art. 5	SVOLGIMENTO E VERBALI DELLE SEDUTE	pag. 4
Art. 6	CONFLITTO D'INTERESSE	pag. 4
Art. 7	PRINCIPI GENERALI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	pag. 4
Art. 8	AZIONE DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE	pag. 5
Art. 9	PENDENZA DI ALTRO PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO	pag. 5
Art. 10	PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE	pag. 6
Art. 11	RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE	pag. 6
Art. 12	ESERCIZIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE	pag. 6
Art. 13	AVVIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – COMPITI DELLA SEGRETERIA	pag. 7
Art. 14	POTERI DEL PRESIDENTE – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO	pag. 8
Art. 15	ARCHIVIAZIONE IMMEDIATA	pag. 8
Art. 16	TENTATIVO DI CONCILIAZIONE	pag. 9
Art. 17	APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	pag. 9
Art. 18	AUDIZIONE – DEPOSITO DOCUMENTI E MEMORIE	pag. 9
Art. 19	FISSAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DATA DELL'UDIENZA	pag. 9
Art. 20	UDIENZE	pag. 10
Art. 21	VERBALE	pag. 10
Art. 22	PROSECUZIONE ISTRUTTORIA – TERMINI GENERALI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	pag. 10
Art. 23	DECISIONE	pag. 10
Art. 24	REQUISITI DELLA DECISIONE	pag. 11
Art. 25	SANZIONI DISCIPLINARI	pag. 11
Art. 26	PUBBLICITÀ	pag. 12
Art. 27	NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE	pag. 12
Art. 28	IMPUGNAZIONE	pag. 13
Art. 29	INCOMPATIBILITÀ	pag. 13
Art. 30	RINVII NORMATIVI – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE	pag. 13
FAC-SIMILE DEI DISPOSITIVI (ESEMPI DI MODELLI - FASE PRELIMINARE)		pag. 14
RICHIAMI NORMATIVI		pag. 18

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

PRESSO L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Articolo 1

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

1. L'attività del Consiglio di disciplina dell'Ordine degli Architetti è precisata dal presente Regolamento, ai sensi dell'art.42 del RD 23.10.1925, n. 2537.
2. Il Consiglio di Disciplina opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, relative al procedimento disciplinare.
3. Il Regolamento integra operativamente le attribuzioni di legge, che restano piene e complete, e la "Guida ai procedimenti disciplinari" emessa dal Consiglio Nazionale A.P.P.C.

Articolo 2

CONSIGLIO DI DISCIPLINA – COLLEGI DI DISCIPLINA

1. Presso il Consiglio provinciale dell'Ordine degli architetti è costituito un Consiglio di disciplina. Le funzioni di Presidente sono svolte, in conformità all'art. 8, comma 4, del D.P.R. 137/2012, dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo .
2. Il Consiglio di disciplina opera in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa ed operativa. nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.
3. Nel Consiglio di disciplina è prevista l'articolazione interna in Collegi dì disciplina, composti ciascuno da tre Consiglieri.
4. L'assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina. Ogni Collegio di disciplina e presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Ordine, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Ordine.
5. L'assegnazione delle pratiche ai diversi Collegi deve avvenire secondo criteri prestabiliti che rispondano a criteri di funzionalità e di trasparenza.
6. I Collegi di disciplina sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati, operando in piena indipendenza di giudizio nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
7. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività del Consiglio di disciplina sono svolti dal personale dell'Ordine e le spese relative al suo funzionamento sono poste a carico del bilancio del Consiglio dell'Ordine.

Articolo 3

PRESIDENZE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

1. Il Consiglio di Disciplina è di norma presieduto dal Presidente.
2. In caso di assenza motivata del Presidente sarà sostituito, solo per quella seduta, dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 4

SEDUTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

1. Le sedute del Consiglio di disciplina sono convocate dal Presidente con comunicazione scritta inviata al recapito dei Consiglieri almeno con cinque giorni di anticipo dalla seduta.
2. Qualora il Consiglio abbia deliberato la cadenza periodica delle sedute con luogo, giorno ed orario prefissato, l'avviso di convocazione, con l'o.d.g., dovrà essere comunicato almeno 3 giorni prima della seduta. In caso di motivata urgenza, o a seguito di motivata richiesta di almeno un terzo (con l'arrotondamento per difetto) dei Consiglieri, è facoltà del Presidente di convocare una seduta straordinaria in data diversa da quella prevista, con specifico punto all'o.d.g. In caso di richiesta da parte della metà meno uno dei Consiglieri (con arrotondamento per eccesso), devono essere convocate dal Presidente sedute straordinarie per la discussione anche degli argomenti oggetto della richiesta.

3. Contestualmente alla convocazione sarà inviato l'ordine del giorno predisposto dal Presidente sulla scorta anche delle richieste avanzate dai singoli Consiglieri e delle priorità degli argomenti da trattare.

4. In caso di particolare urgenza. previa comunicazione di almeno 24 ore prima della seduta, l'o.d.g. può essere integrato con nuovi argomenti; eventuali argomenti aggiuntivi all'o.d.g. possono essere ammessi in apertura della seduta previa specifica votazione favorevole.

Articolo 5
SVOLGIMENTO E VERBALI DELLE SEDUTE

1. Il Presidente, dopo aver verificato l'esistenza del numero legale per la validità della seduta, dichiara aperti i lavori e passa all'esame dei singoli punti all'o.d.g. illustrandoli o dando la parola al relatore, quindi apre la discussione sull'argomento ed infine ne riassume sinteticamente i contenuti per la stesura del verbale della seduta.

2. I consiglieri che non possono partecipare alle sedute del Consiglio sono tenuti a darne comunicazione scritta o verbale agli uffici di Segreteria; in caso contrario la loro assenza sarà considerata ingiustificata. Dopo tre assenze ingiustificate consecutive o dopo cinque assenze giustificate consecutive da parte del Consigliere, questi è da considerasi dimissionario.

Articolo 6
CONFLITTO D'INTERESSE

1. Ove il componente del Collegio di disciplina si trovi in una condizione di conflitto d'interesse e non provveda spontaneamente ad astenersi, lo stesso potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto al provvedimento disciplinare, secondo le modalità stabilite dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile (1).

2. Spetta al Presidente del Consiglio di disciplina provvedere alla sostituzione del Consigliere in conflitto di interesse per la trattazione del relativo procedimento con altro componente il Consiglio di disciplina.

Nota (1):

"Art. 51 c.p.c. - Astensione del giudice.

[I]. Il giudice ha l'obbligo di astenersi [78 att.] :

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [74 ss. c.c.] o legato da vincoli di affiliazione [406 ss. c.c.], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio [82] nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro [810] o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico [61];

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

[II]. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52 c.p.c. - Ricusazione del giudice.

[I]. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi [51], ciascuna delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

[II]. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario [54 comma 2].

[III]. La ricusazione sospende il processo [295]."

Articolo 7
PRINCIPI GENERALI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'albo degli architetti dell'Ordine è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'iscritto per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e dei principi di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche.

3. Il procedimento è regolato dal D.P.R. n. 137/2012, dalla Guida ai Procedimenti disciplinari del CNAPPC e dalle norme del presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice di Procedura Civile.

Articolo 8
AZIONE DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE

1. L'azione disciplinare può trarre origine su ricorso delle parti che vi abbiano interesse, su richiesta del Pubblico Ministero o d'ufficio, in seguito a notizie di abusi e di mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione, avute anche in via occasionale, come ad esempio la stampa (art. 43 R.D. n. 2537/25).
2. Il procedimento disciplinare attiene solo a violazioni deontologiche, indipendenti dai rilievi di natura penale.
3. Ai fini del giudizio disciplinare non è necessario che il comportamento del professionista assuma rilevanza penale, in quanto la sanzione disciplinare va inflitta in relazione a comportamenti deontologicamente scorretti, anche se non integranti ipotesi di reato (Cass. Sez. III, 19/04/2000, n. 5076) (2).

Nota (2):

Secondo la giurisprudenza il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, posto che sono diversi i presupposti delle rispettive responsabilità. Deve restare fermo il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità, così come operato dal giudice penale. È inibito al giudice disciplinare il ricostruire l'episodio posto a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato. Tuttavia, sussiste piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica dell'illecito disciplinare, con la conseguenza per la quale il giudice disciplinare non è vincolato dalle valutazioni contenute nella sentenza penale là dove esse esprimano determinazioni riconducibili a finalità del tutto distinte rispetto a quelle del giudizio disciplinare (cfr. Cassazione SS.UU., sentenze 23778/2010 e 5448/2012).
Va aggiunto, al fine di coordinamento di disposizioni vigenti, che l'art. 653 del c.p.p. al comma 1-bis prevede che:
"*la sentenza irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle Pubbliche Autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale o che l'imputato non lo ha commesso*".

4. L'efficacia preclusiva della prosecuzione del procedimento disciplinare non è riconosciuta alle sentenze di:
- non doversi procedere per prescrizione, amnistia, estinzione del reato, per assenza delle condizioni di procedibilità;
- assoluzione perché il fatto non costituisce illecito penale (vale a dire perché, pur essendo presenti tutti gli elementi oggettivi, difetti l'elemento psicologico);
- perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (vale a dire ad es. che il reato è stato depenalizzato);
- archiviazione del procedimento penale.

5. Per una sentenza di patteggiamento (art. 445 c.p.p.) è previsto che la sentenza "*non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna*".
6. L'efficacia della sentenza di condanna (quindi anche di patteggiamento) è estesa ai procedimenti disciplinari, assorbendo il principio di efficacia del giudicato (art. 653 c.p.p.).
7. L'aspetto tra procedimento disciplinare e procedimento penale deve essere coordinato in caso di pendenza dell'uno e dell'altro (3).

Nota (3):

Recente giurisprudenza di Cassazione (sentenza n. 1172 dd. 21.01.2014), relativa ad ambiti disciplinari di altra professione (psicologo), ha sancito che "*ove la condotta del professionista dia luogo sia ad una contestazione disciplinare, sia ad un procedimento penale, la pendenza di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento disciplinare, e cioè della sua fase amministrativa ovvero di quella giurisdizionale, se già instaurata (cfr. per il procedimento disciplinare notarile. Cass. N. 23367 dd. 18.11.2010). E poiché tale effetto dipende dall'incidenza dell'esito del giudizio penale su quello disciplinare, in base all'art. 653 c.p.p. (cfr. Cass. SS.UU. nn. 4893/2006 e 2223/2010), l'effetto sospensivo deve ritenersi operante ipso iure anche prima dell'avvio del procedimento disciplinare, con la sola (peraltro ovvia) precisazione che in tal caso ad essere sospeso non è il procedimento ma l'esercizio del sottostante potere pubblico*".

Articolo 9
PENDENZA DI ALTRO PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO

1. Il procedimento penale nei confronti di un iscritto, sottoposto ad indagini o imputato per un fatto di rilevanza deontologica, comporta la sospensione del provvedimento disciplinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 653 del c.p.p. fino alla pronuncia della sentenza penale irrevocabile o del decreto di archiviazione. E' fatto salvo comunque quanto dispone il 5° comma dell'art. 37 (potestà disciplinare) delle vigenti norme deontologiche.
2. Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell'art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti è equiparata alla

sentenza di condanna; ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell'incolpato.

3. Nel caso in cui penda procedimento civile o amministrativo tale sospensione è facoltativa.

Articolo 10
PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE

1. La normativa vigente per la professione di architetto non prevede espressamente un termine prescrizionale dell'azione disciplinare, contenuta in altre leggi di altre professioni ma assente nelle disposizioni inerenti la professione di architetto (4).

Nota (4):

Nella stessa Sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 1172 dd. 21.01.2014), "*la prescrizione in materia è oggetto di un'implicita riserva di legge, il cui eventuale vuoto normativo non può essere colmato in via regolamentare. Pertanto, né gli ordini nazionali, né le rispettive articolazioni territoriali possono stabilire con proprie determinazioni in quali casi e col decorso di quale lasso di tempo gli illeciti disciplinari si estinguano per intervenuta prescrizione*".

La medesima sentenza di Cassazione tuttavia recita che "*Per la peculiarità degli interessi individuali incisi, l'affermata discrezionalità politica nel prevedere o non limiti di tempo (sotto il profilo della prescrizione o della decadenza) all'esercizio della podestà disciplinare non si presta a generalizzazioni assolute, verosimilmente contrarie ad altri parametri costituzionali e della convenzione EDU. Esposta sine die all'azione disciplinare, la libertà dell'individuo potrebbe essere messa a repentaglio da un uso strumentale intimidatorio o comunque irrazionale del potere amministrativo, il cui eventuale eccesso, sotto il profilo dello sviamento, non potrebbe paradossalmente essere sottratto nella fase giurisdizionale al controllo di legittimità, sol perché omogeneo alla tutela degli interessi legittimi e non dei diritti. Di qui la necessità di colmare mediante analogia iuris il vuoto legislativo in materia di responsabilità disciplinare ……., applicando le norme che in altri ambiti professionali regolano la prescrizione, generalizzandone il decorso in cinque anni*".

2. In assenza di un termine esplicito relativo alla prescrizione sui procedimenti il Consiglio di disciplina ed i Collegi di disciplina dovranno valutare se, nella fattispecie concreta, l'illecito disciplinare sia comunque da perseguire, nonostante il tempo trascorso dalla commissione della violazione del Codice deontologico, tenendo presente tutte le circostanze del caso concreto ed anche il tempo trascorso dalla commissione del fatto illecito.

Articolo 11
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

1. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate l'inosservanza parziale o totale dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva.

2. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

3. Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione sono determinati in relazione ai seguenti criteri:
   a. intenzionalità del comportamento;
   b. negligenza, imprudenza, imperizia, tenuto conto della prevedibilità dell'evento;
   c. responsabilità connessa alla posizione di lavoro;
   d. danno o pericolo causato;
   e. concorso fra più professioni e/o operatori in accordo tra loro;
   f. recidiva e/o reiterazione.

4. L'iscritto può essere sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, solo qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria e secondo quanto previsto dall'art.11, comma 5, delle vigenti norme del Codice Deontologico.

Articolo 12
ESERCIZIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE

1. L'azione disciplinare è esercitata dal Consiglio di disciplina costituito presso il Consiglio provinciale dell'Ordine nel cui albo il professionista è iscritto. Il Consiglio di disciplina opera attraverso i Collegi di disciplina di cui all'art.8, comma 2 del D.P.R. 137/2012.

2. L'iscritto all'albo sottoposto a procedimento disciplinare non può ottenere la cancellazione né il trasferimento presso altro Ordine provinciale fino alla conclusione dello stesso.

Articolo 13

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - COMPITI DELLA SEGRETARIA

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto è promosso d'ufficio dal Consiglio dì disciplina, quando ha notizia di fatti rilevanti o su richiesta del Pubblico Ministero competente, ovvero su richiesta degli interessati in seguito a notizie di abusi e manchevolezze .
2. Si considerano “interessati” gli iscritti nell'albo nonché i soggetti che possono aver subito un pregiudizio dalla condotta dell'iscritto.
3. Costituisce notizia di illecito disciplinare ogni segnalazione pervenuta al Consiglio o collegio di disciplina nella quale sia in astratto riconoscibile la violazione di norme deontologiche.
4. La notizia di illecito disciplinare può pervenire al Consiglio o Collegio di disciplina con qualsiasi scritto, purché sia riconoscibile e certa la provenienza della notizia. Non costituisce notizia di illecito disciplinare lo scritto anonimo.
5. Costituisce notizia di illecito disciplinare anche quella desunta dai mezzi di informazione. Di essa deve essere fatta comunicazione scritta al Presidente con indicazione precisa della fonte.
6. La persona, o l'Ufficio, che ha prodotto la notizia di illecito disciplinare assume la qualifica di "esponente".
7. Salvo quanto previsto al successivo articolo le notizie di illecito disciplinare vengono esaminate dal Presidente del Consiglio di disciplina. L'esame delle notizie di illecito disciplinare deve avvenire entro il termine di dieci giorni dal momento del ricevimento, come attestato dal timbro di protocollo.
8. Le notizie di illecito disciplinare vengono iscritte sul registro previsto dal successivo comma. Qualora il Presidente del Consiglio di disciplina non ritenga in astratto riconoscibile nella notizia la violazione di una norma deontologica, la stessa verrà iscritta su altro registro, previsto dal successivo comma 10
9. Il Segretario del Consiglio di disciplina tiene il registro degli incolpandi, nel quale sono annotate le notizie di illecito disciplinare. Detto registro può essere tenuto per mezzo di presidi informatici, purché sia assicurata, sempre e comunque, la possibilità di conservazione al riparo da noxae elettroniche e comunque la segretezza dello stesso. Su tale registro vengono annotati con numerazione progressiva, e appena note, le generalità dell'incolpando, le notizie personali contenute sull'albo, gli eventuali procedimenti disciplinari già subiti ed il loro esito. A cura del Segretario verranno mano a mano annotate le vicende della procedura in corso, compreso il nominativo dell'esponente, del Collegio di disciplina al quale è stato assegnato il caso il Presidente
del Collegio , del relatore e dell'eventuale difensore.
10. Il Segretario del Consiglio di disciplina tiene altresì il registro degli atti relativi alle segnalazioni previste che non paiono riconducibili alla violazione di una norma deontologica. Si applicano le disposizioni del precedente comma, in quanto applicabili.
11. I Consiglieri del Consiglio di disciplina hanno facoltà di esaminare gli atti relativi alle iscrizioni sul registro di cui ai commi 9 ed 10 . Qualora il Consigliere ritenga, in contrario avviso al Presidente, che la notizia iscritta di cui al comma 10 sia riconducibile alla violazione di un illecito disciplinare, egli può richiedere con atto scritto motivato, entro il termine di mesi due dal momento dell'iscrizione, che la notizia venga iscritta nel registro di cui al comma 9 per l'attivazione del procedimento disciplinare. Detta richiesta è vincolante.
12. Per ogni notizia, sia quelle iscritte nel registro previsto dal comma 9 che quelle iscritte nel registro previsto dal comma 10, il Segretario del Consiglio di disciplina procede alla formazione di fascicolo sul frontespizio del quale sono contenute le informazioni iscritte nel registro. Verranno formati appositi archivi, distinti tra loro, per le notizie iscritte nei due registri.
13. Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale può essere sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.
14. In ogni caso in cui il Consiglio provinciale dell'Ordine ha notizia di fatti disciplinarmente rilevanti ne dà immediata comunicazione al Consiglio di disciplina.
15. Ricevuta la notizia di presunto illecito disciplinare, il Presidente del Consiglio di disciplina assegna lo svolgimento del procedimento disciplinare ad un Collegio di disciplina .

Articolo 14

POTERI DEL PRESIDENTE - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO

1. Il Presidente del Consiglio di disciplina di propria iniziativa, oppure su indicazioni dei Presidente dell'Ordine e/o su decisione del Consiglio di disciplina può, in qualsiasi momento, convocare l'iscritto per acquisire informazioni, con riserva di poterle utilizzare, verificando in momento successivo l'opportunità di dare corso ad un procedimento disciplinare. L'esercizio dell'azione disciplinare è soggetto alla prescrizione di 5 anni, come precisato al successivo art. 25. Qualora si apprenda, anche occasionalmente, che a carico dell'iscritto sia stata adottata una sentenza di condanna, spetterà al Consiglio di disciplina esperire le iniziative più opportune per verificare l'esattezza della notizia ai fini di una sua valutazione in sede disciplinare.
2. Il Collegio di disciplina è convocato dal Presidente del collegio stesso. La convocazione del Collegio di disciplina per il compimento degli atti volti a deliberare l'archiviazione immediata o l'apertura del procedimento disciplinare costituisce dovere d'ufficio.
3. Il Presidente del Collegio di disciplina assicura il rispetto dei principi cui è informato il procedimento disciplinare, fa osservare la legge ed il presente regolamento e svolge funzioni di responsabile del procedimento.
4. Il Presidente del Collegio di disciplina a mente dell'art,5 della Legge 7 agosto 1990 n.241, in seguito alla sua nomina e della designazione al caso, riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento, anche in ordine all'eventuale richiesta dell' accesso agli atti da parte degli interessati aventi titolo., fatta salva la procedura prevista dalla legge in materia .
5. In applicazione delle norme di legge e del presente regolamento, il Presidente del Collegio

a) riceve dal Consiglio di disciplina ogni atto e documento, anche in copia, attinente ai procedimenti disciplinari,.Gli atti i non divulgabili ;

b) provvede alle necessarie convocazioni dei soggetti interessati al procedimento;

c) dirige il procedimento compiendo tutti gli atti di sua spettanza e tutti gli atti comunque necessari a dare impulso al procedimento, dirige e modera la discussione in seno al Collegio, dà la parola e la toglie, mantiene l'ordine nelle sedute, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.

6. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i membri. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio
7. Le riunioni del Collegio si tengono presso la sede del Consiglio dell'Ordine.
8. Le funzioni di segreteria del Collegio di disciplina sono svolte dagli uffici del Consiglio provinciale che formano e custodiscono il fascicolo d'ufficio.
9. Il Segretario dei collegio è il componente più giovane per anzianità di iscrizione all'albo o anzianità anagrafica se non iscritto , coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni e redige il verbale delle sedute.
10. I componenti del Consiglio di disciplina assumono l'obbligo al segreto circa le notizie comunque conosciute nell'espletamento del mandato.

Articolo 15

ARCHIVIAZIONE IMMEDIATA

1. Il Collegio di disciplina designato ha il dovere di prendere in considerazione le notizie di cui al comma 1 dell'art. 11 allorquando provengano da soggetti pubblici o da privati non anonimi. In caso di segnalazione anonime il Collegio può valutare l'apertura del procedimento sulla base dei fatti segnalati e tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
2. Il Collegio, su proposta motivata del Presidente, e fuori del caso di richiesta proveniente dal pubblico ministero o dall'interessato, può deliberare di non aprire il procedimento disciplinare allorquando:

a. i fatti palesemente non sussistano;
b. le notizie pervenute siano manifestamente infondate;
c. i fatti non siano stati commessi da un iscritto nell'albo dell'Ordine Provinciale di appartenenza

3. Nel caso di cui alla lett. c) del precedente comma, il Presidente del Collegio di disciplina procede a trasmettere la documentazione in proprio possesso al Consiglio di disciplina competente a promuovere l'azione disciplinare.

4. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è succintamente motivato, viene segnalato al Presidente del Consiglio di disciplina ; comunicato con lettera raccomandata all'iscritto, nonché ai soggetti che abbiano fatto pervenire le notizie di cui al comma 1 del presente articolo

Articolo 16

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Il Collegio di disciplina designato, ovvero il Presidente del Consiglio di disciplina su preciso incarico, a seguito di denuncia o segnalazioni sottoscritte o provenienti da enti o da privati, dopo un attento esame dell'attendibilità e fondatezza delle segnalazioni, può esperire, nei casi di minore gravità, tentativo di conciliazione tra le parti. A tal fine il Presidente del Collegio convoca entro un termine non superiore a 45 giorni a mezzo raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata gli interessati. Della eventuale conciliazione viene dato formalmente atto a verbale e. segnalato al Presidente del Consiglio di Disciplina

Articolo 17

APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Nel caso in cui non vi siano i presupposti per procedere ad archiviazione immediata nel caso di mancata conciliazione, nei casi in cui non è prevista la conciliazione e, comunque, nel caso di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria, il Collegio di disciplina apre il procedimento disciplinare.
2. La delibera con la quale il Collegio decide l'apertura del procedimento disciplinare deve essere succintamente motivata, contenere l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare, l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si assumano violate, e la menzione che l'incolpato ha facoltà di farsi assistere da un avvocato e/o da esperto di sua fiducia. La delibera deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alle parti.
3. La fase istruttoria deve essere conclusa entro 3 mesi dall'apertura del procedimento.
4. Il Collegio di disciplina può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori, ma comunque entro il termine massimo improrogabile di ulteriori 2 mesi.

Articolo 18

AUDIZIONE - DEPOSITO DOCUMENTI E MEMORIE

1. L'istruzione viene espletata mediante l'acquisizione dei documenti necessari, ove consentita dalla legge, e l'assunzione di tutte le notizie utili, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6.
2. Il Collegio, ove lo ritenga opportuno, può disporre la convocazione dell'incolpato. Si provvede alla relativa comunicazione, tramite raccomandata o posta elettronica certificata con avviso di ricevimento, con l'indicazione della data di convocazione nonché della facoltà di presentare memorie e documenti entro il termine di quindici giorni. Tra la data di ricevimento della convocazione e quella fissata per l'audizione devono intercorrere non meno di venti giorni.
3. Può essere altresì sentito l'esponente al quale può essere chiesta l'esibizione di documenti.
4. Dell'audizione dell'incolpato e dell'esponente di cui ai precedenti commi viene redatto processo verbale.

Articolo 19

FISSAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DATA DELL'UDIENZA

1. Il Collegio fissa la data dell'udienza, salvo che ritenga necessaria la prosecuzione dell'istruttoria fornendo indicazioni a riguardo.
2. Il Collegio può, in considerazione dell'esito dell'espletata istruttoria, disporre altresì l'integrazione del capo di incolpazione.
3. La delibera di fissazione dell'udienza e di eventuale integrazione del capo di incolpazione deve essere comunicata all'incolpato ed ai soggetti di cui all'art.11, comma 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'incolpato può presentare memorie e documenti entro 20 gg dal ricevimento della predetta comunicazione.
4. Tra la data di ricezione da parte dei destinatari della comunicazione di cui al comma precedente e la data dell'udienza devono intercorrere trenta giorni.

Articolo 20

UDIENZE

1. Nel corso dell'udienza, e nel rispetto dei principi di cui all'art. 6, il Collegio ammette i mezzi di prova ed acquisisce gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione del procedimento.
2. Le udienze avanti il Collegio non sono pubbliche si tengono presso la sede dell'Ordine territorialmente competente.
3. L'incolpato può farsi assistere da un avvocato e/o da esperto di sua fiducia.
4. Qualora non possano essere escussi tutti i testi ammessi, il Collegio può rinviare il procedimento ad altra udienza.

Articolo 21

VERBALE

1. Il verbale dell'udienza deve contenere:

- la data della seduta, con l'indicazione del giorno, mese ed anno;
- il numero ed il nome dei componenti del Collegio presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni;
- la menzione della relazione istruttoria;
- l'indicazione del pubblico ministero, ove presente, nonché delle dichiarazioni rese;
- l'indicazione dell'incolpato e del proprio difensore e/o esperto, nonché delle dichiarazioni rese;
- l'indicazione delle persone eventualmente udite e delle dichiarazioni rese.
- i provvedimenti adottati dal Collegio in udienza;
- i dispositivi dei provvedimenti adottati dal Collegio durante la riunione;
- la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario del Collegio.

Articolo 22

PROSECUZIONE ISTRUTTORIA - TERMINI GENERALI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Il Collegio può disporre la prosecuzione dell'istruttoria, rinviando l'udienza ed eventualmente fissando dei termini per l'espletamento degli incombenti istruttori, qualora consideri necessaria l'acquisizione di altri elementi utili per l'assunzione della decisione.
2. In tal caso il Collegio può disporre con ordinanza:

- la richiesta di documenti all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
- che uno o più soggetti interessati forniscano chiarimenti;
- che uno o più soggetti interessati esibiscano documenti;
- che vengano sentite persone informate sui fatti e testimoni;
- ogni altra attività istruttoria ritenuta necessaria.

3. L'ordinanza viene letta in udienza e comunicata, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'incolpato, se assente.
4. In ogni caso il procedimento disciplinare deve essere concluso entro 5 mesi dalla delibera di apertura del procedimento.
5. Qualora le disposizioni impartite con l'ordinanza istruttoria non vengano eseguite entro i termini stabiliti, il Collegio, all'udienza fissata, decide allo stato degli atti.

Articolo 23

DECISIONE

1. Espletati gli incombenti, il Collegio si ritira per deliberare.
2. Il Collegio delibera con decisione motivata che contiene anche la durata dell'annotazione nell'Albo.
3. La decisione ,notificata al Presidente del Consiglio di Disciplina ed al Pubblico Ministero, viene pubblicata, mediante deposito nella segreteria, entro il termine di trenta giorni dall'udienza.

4. Nei casi di particolare complessità, il Collegio, al termine dell'udienza, può riservarsi di emettere la decisione in un momento successivo. In tal caso la decisione viene pubblicata mediante deposito nella segreteria e notificata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 25 del presente regolamento.

Articolo 24

REQUISITI DELLA DECISIONE

1. In caso di pronuncia di un provvedimento disciplinare, la deliberazione va presa su fatti sicuramente accertati e non su convincimenti o sospetti.
2. Il provvedimento deve essere ben argomentato, deve illustra re puntualmente i fatti addebitati e, poi, essere congruamente e logicamente motivato.
3. Nel provvedimento vanno indicati gli articoli delle norme deontologiche violate. In sintesi, la decisione del Collegio di disciplina deve contenere l'indicazione di:

Autorità emanante (Collegio di Disciplina presso l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia) Professionista incolpato;
Oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolpa portati dall'interessato ;
Motivi su cui si fonda l'atto;
Dispositivo con la specificazione della sanzione inflitta;
Giorno, mese e anno in cui è' stata pronunciata;
Sottoscrizione del Presidente e del Segretario del Collegio.

4. La decisione del Collegio deve contenere:

- composizione del Collegio
- nome, cognome, residenza o domicilio dell'incolpato; - esposizione dei fatti;
- svolgimento del procedimento;
- motivazione;
- dispositivo;
- la data in cui è pronunciata, con l'indicazione di giorno, mese e anno;
- la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere relatore e del Consigliere redattore se diverso;
- la data di pubblicazione, con l'indicazione di giorno, mese e anno;
- l'avviso che la sanzione sarà annotata nell'Albo;
- l'avviso che avverso la decisione potrà essere proposta impugnazione mediante ricorso al Consiglio Nazionale di disciplina e l'indicazione del relativo termine;
- indicazione dei soggetti ai quali viene comunicata la decisione.

Articolo 25

SANZIONI DISCIPLINARI

1. All'iscritto all'albo, una volta accertata la responsabilità disciplinare, il Collegio, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 6 dei presente regolamento, infligge una delle seguenti sanzioni:
   a. **l'avvertimento**
   b. **la censura;**
   c. **la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore dei sei mesi e di due anni nei casi previsti dall'art.29 del DPR 380/2001;**
   d. **la cancellazione dall'albo.**
2. L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.
3. La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.
4. Le sanzioni dì sospensione dall'esercizio della professione e di cancellazione dall'albo, a seguito del provvedimento disciplinare per motivi deontologici, comportano la cessazione dell'attività professionale in corso.
5. Dal momento della pronuncia della sanzione, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, in analogia all'art. 588, comma 1, c.p.p.
6. Nel caso di sospensione dall'esercizio professionale di cancellazione dall'albo, la decorrenza degli effetti della sanzione deve essere differita alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito dalla normativa vigente per la

presentazione del ricorso, poiché l'eventuale proposizione del ricorso nei termini comporta la proroga del differimento dell'esecuzione della sanzione, fino alla definitiva decisione del C.N.A.P.P.C.

7. È opportuno che, a garanzia dell'imparzialità dell'azione disciplinare, il Consiglio di disciplina adotti una deliberazione di carattere generale - da portare a conoscenza di tutti gli iscritti all'Albo e fornendo espresse indicazioni ai Collegi - con la quale viene stabilita la posticipazione della decorrenza della sanzione della sospensione dall'esercizio professionale.

8. Le sanzioni diventano definitive quando non venga presentato ricorso nei termini prescritti o nel caso in cui esso sia respinto dal C.N.A.P.P.C.

9. Nel caso di condanna alla reclusione e alla detenzione, il Consiglio di disciplina a seconda delle circostanze, comunica al Presidente dell'Ordine di eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato emesso ordine di custodia cautelare o arresti domiciliari e fino alla loro revoca.

10. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe l'iscrizione nell'albo, è sempre ordinata la cancellazione dal medesimo. Nei casi di sospensione obbligatoria e di condanna che impedirebbero l'iscrizione, i relativi provvedimenti sono adottati, d'ufficio dal Consiglio di disciplina, anche su segnalazione dell'Ordine, senza attivare apposito procedimento disciplinare.

11. Il procedimento disciplinare non sospende l'azione disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del Codice deontologico e dovrà essere esercitata in piena autonomia e libertà di giudizio, e portata eventualmente a conclusione, indipendentemente da ogni altra eventuale azione giudiziaria

12. Nel caso di morosità dell'iscritto, su segnalazione dell'Ordine: ed a seguito di istruttoria di carattere amministrativo, viene i avviato dal Collegio di disciplina, a seguito dell'assegnazione della pratica, un ordinario procedimento disciplinare nei suoi e confronti, che si concluderà, nel caso in cui persista la morosità, con la sospensione dell'iscritto medesimo (v. art. 50, R.D. 1 2537/25).

13. Il provvedimento di sospensione ha efficacia e durata a tempo indeterminato, ovvero fino a che l'iscritto non provveda a sanare la propria posizione, versando i contributi non pagati e le relative penalità

Articolo 26
PUBBLICITÀ

1. La sospensione dall'esercizio della professione e la cancellazione dall'albo sono rese pubbliche mediante annotazione nell'albo stesso ai sensi dell'art. 61 del Codice della Privacy (D. Lgs. 196/03) che espressamente consente di *"menzionare nell'albo professionale l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione ".*

2. Nel caso di iscritto che esercita attività professionale in tutto o in parte in regime di lavoro dipendente o di altra forma di rapporto di lavoro, il Consiglio comunica al datore di lavoro la sospensione dall'esercizio della professione, con indicazione dei relativi periodi, e/o la cancellazione dall'albo.

3. Le annotazione si riferiscono solamente ai provvedimenti disciplinari esecutivi. Ossia quando la decisione che li ha determinati non è più appellabile o per scadenza del termine perentorio fissato per la proposizione del ricorso .

Articolo 27
NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE

1. L'avvertimento è comunicato all'iscritto dal Presidente del Collegio, con mezzi idonei aventi piena ed effettiva- efficacia relativamente alla ricevibilità, ed inviata, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Disciplina ed al Presidente dell'Ordine.

2. La censura, la sospensione e la, cancellazione dall'albo sono notificate all'iscritto dal Presidente del Collegio per mezzo dell'ufficiale giudiziario ed inviati, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Disciplina ed al Presidente dell'Ordine.

3. I provvedimenti; definitivi di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati agli Erti ai quali viene trasmesso l'Albo, e in particolare ai seguenti uffici ed enti e nazionale:

a. Corte di appello,
b. Tribunale,
c. Procura della Repubblica,
d. Prefettura,

e. Camera di Commercio,
f. Ministero della Giustizia,
g. Ministero degli Interni,
h. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
i. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
j. Ministero dell'Università e della Ricerca,
k. Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.,
l. Consigli degli Ordini Architetti P.P.C. italiani.

4. I provvedimenti disciplinari sono annotati nella cartella personale dell'iscritto e sull'Albo Unico.
5. Gli atti del procedimento depositati presso l'Ordine sono riservati e come tali debbono essere conservati

Articolo 28
IMPUGNAZIONE

1. Il provvedimento del Collegio di disciplina che conclude il procedimento può essere impugnato dal P.M. e dall'incolpato con ricorso depositato al Consiglio Nazionale di disciplina entro 30 giorni dalla notifica, secondo i criteri indicati al capitolo Secondo della Guida ai procedimenti disciplinari edito dal C.N.A.P.P.C.

Articolo 29
INCOMPATIBILITÀ

1. Le sanzioni disciplinari definitive della sospensione e della radiazione non sono compatibili con l'assunzione o con il mantenimento della carica di Consigliere dell'Ordine, di Consigliere di disciplina, di Consigliere nazionale dell'Ordine A.P.P.C.

Articolo 30
RINVII NORMATIVI - ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE

1. Restano ferme le altre disposizioni normative in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, ed i riferimenti ai Consigli dell'Ordine o Collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai Consigli di disciplina, ai sensi dell'art. 8, comma 11, del D.P.R. n. 137/2012.
2. Per quanto non espressamente riportato si rinvia alle "Linee Guida ai procedimenti disciplinari" emanate dal C.N.A.P.P.C.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e può essere adeguato o variato con verbale del Consiglio di disciplina.

Approvato all'unanimità dal Consiglio di disciplina nella seduta del 24 settembre 2015

f.to Il Presidente del Consiglio di disciplina
arch. Paolo Pagnutti

FAC-SIMILE DEI DISPOSITIVI (ESEMPI DI MODELLI FASE PRELIMINARE)

Esempio di Modello A

Comunicazione di avvio fase di valutazione preliminare per procedimento disciplinare



Prot. n. .....
Udine .....

Al dott. arch.
.....
Via ..... n. .....
....

Trasmessa tramite Raccomandata a/r. oppure P.E.C.

Oggetto : **Comunicazione di avvio fase di valutazione preliminare per procedimento disciplinare** ai sensi dell'art. 37 del "*CODICE DEONTOLOGICO - degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Junior e Pianificatori Junior italiani*".

Rif. Segnalazione prot. n. ..... in data .....

Con la presente Le comunichiamo l'avvio della fase di valutazione preliminare per un eventuale procedimento disciplinare a seguito di segnalazione pervenuta in data ..... al prot. n. ..... nella quale si lamenta:

(oggetto della segnalazione:".....")

Tale fase è stata assegnata al Collegio di disciplina così composto:

- Presidente architetto .....;
- Consigliere architetto .....;
- Consigliere architetto .....

Al riguardo potrà trasmettere a mezzo raccomandata a/r oppure a mezzo p.e.c. (all'indirizzo '*disciplina.oappcudine@archiworldpec.it*') oppure chiedere di essere sentito personalmente, al fine di fornire ogni informazione e/o elemento che riterrà utile ai fini della contestazione suindicata.

Cordiali saluti

Il Presidente del Consiglio di disciplina
arch.

Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine
Via Paolo Canciani 19, 33100 Udine
tel. 0432/506363 fax. 0432/511193
mail: architettiudine@archiworld.it – pec: disciplina.oappcudine@archiworldpec.it

appc udine
ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di udine

Prot. n. .....
Udine .....

Al dott. arch.
.....
Via ..... n. .....
....

Raccomandata a/r. oppure P.E.C.

Oggetto : Fase preliminare di procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 37 del "*CODICE DEONTOLOGICO - degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Junior e Pianificatori Junior italiani*".

Rif. Segnalazione prot. n. ..... in data .....

Comunicazione di convocazione, ai sensi dell'art. 44, R.D. n. 2537/1925.

Facendo seguito alla ns. nota prot. n. ..... del ..... con la quale si comunicava l'avvio della fase di valutazione preliminare del procedimento disciplinare di cui alla predetta nota, ravvisato che nel comportamento da Lei posto in essere, segnatamente .....*(descrizione sintetica dell'addebito)*..... si configura violazione delle norme di cui all'art./agli artt. ..... del "*Codice Deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Junior e Pianificatori Junior italiani*", La invitiamo a comparire avanti al Collegio di disciplina dell'Ordine degli Architetti P.P.C. per il **giorno ..... alle ore .....** presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C., sita in Udine via Paolo Canciani 19.

Le precisiamo, inoltre, che a detta convocazione potrà essere assistito da un legale e/o da un esperto di Sua fiducia. In caso di Sua assenza, non motivata da legittimo impedimento, le decisioni sul caso verranno ugualmente assunte.

Cordiali saluti

Il Presidente del Collegio di disciplina
arch. .....

Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine
Via Paolo Canciani 19, 33100 Udine
tel. 0432/506363 fax. 0432/511193
mail: architettiudine@archiworld.it – pec: disciplina.oappcudine@archiworldpec.it

appc udine
ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di udine

Prot. n. .....
Udine .....

Ai membri del Collegio di disciplina n. .....:
arch. .....
arch. .....
LORO SEDI

Trasmessa tramite Raccomandata a/r. oppure P.E.C.

Oggetto : **Convocazione del Collegio di disciplina**, ai sensi dell'art. 44, comma 2, R.D. n. 2537/1925.
Rif. Segnalazione prot. n. ..... in data .....

Con la presente si invitano i signori Consiglieri alla seduta del ..... alle ore ..... presso la sede del Consiglio di disciplina per l'audizione dell'arch. ..... in merito alla segnalazione per presunta violazione degli artt. ..... del Codice Deontologico causa:
.....
.....

Nella stessa seduta, sentito il segnalato, il Collegio deciderà se vi sia motivo a giudizio disciplinare.

Per l'importanza della seduta si chiede di garantire la presenza.

Cordiali saluti.

Il Presidente del Collegio di disciplina
arch. .....

Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine
Via Paolo Canciani 19, 33100 Udine
tel. 0432/506363 fax. 0432/511193
mail: architettiudine@archiworld.it – pec: disciplina.oappcudine@archiworldpec.it

appc udine
ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di udine

Prot. n. .....
Udine .....

Al dott. arch.
.....
Via ..... n. .....
....

Trasmessa tramite Raccomandata a/r. oppure P.E.C.

Oggetto : **Comunicazione di sospensione di azione preliminare per procedimento disciplinare**, determinato ai sensi dell'art. 37 del "*CODICE DEONTOLOGICO - degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Junior e Pianificatori Junior italiani*".

Rif. Segnalazione prot. n. ..... in data .....

Premesso che con ns. nota prot. n. ..... del ..... Le è stato comunicato l'avvio di azione preliminare per procedimento disciplinare a seguito di segnalazione pervenuta in data ..... al prot. n. .....;

Preso Atto dell'esistenza del procedimento penale nei Suoi confronti, che la vede imputato per i reati di cui:

.....
.....
.....

si comunica

la sospensione di tale azione preliminare sino alla definizione del giudizio penale in questione.

Cordiali saluti

Il Presidente del Collegio di disciplina
arch. .....

Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine
Via Paolo Canciani 19, 33100 Udine
tel. 0432/506363 fax. 0432/511193
mail: architettiudine@archiworld.it – pec: disciplina.oappcudine@archiworldpec.it

RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto riguarda la trattazione dei giudizi disciplinari, la normativa vigente fino all'emanazione del decreto-legge n. 138 del 13/08/2011, convertito nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, era composta essenzialmente dalla Legge 24 giugno 1923 n. 1395 e dal successivo Regolamento di cui al R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, che prevedeva sostanzialmente tre possibili livelli di giudizio:

livello 1 Consiglio dell'O.A.P.P.C. provinciale;

livello 2 Consiglio Nazionale A.P.P.C.;

livello 3 Corte di Cassazione, Sezioni Unite (*ex* art. 17 RD n. 2537/1925) *solamente per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere.*

LEGGE 24 GIUGNO 1923, N. 1395
Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti
(pubblicata nella G.U. n° 167 del 17/07/1923)

Art. 1

[1] Il titolo d'ingegnere e quello di architetto ***(1)*** spetta no esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'art. 12.

Art. 2

[1] Sono istituiti l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti all'albo di ogni provincia, e ciascun ordine ha il proprio albo degli iscritti.
[2] Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione.

Art. 3

[1] Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'art. 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 della Legge 08/06/1874, n. 1938.
[2] Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a sensi del R.D. 06/09/1902, n. 485. ***(2)***

Art. 4

[1] Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo.
[2] Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo.
[3] Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono, le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi, essere affidate a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell'albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

Art. 5

[1] Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:
1) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;
2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della Legge 28/06/1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

Articoli 6÷11

Si omettono gli articoli 6÷11 che dettano norme sull'emanando regolamento (si veda il R.D. 23/10/1925, n. 2537) e norme transitorie.

Art. 12

Si omette l'art. 12 in quanto è da ritenersi superato. ***(3)***

NOTE
(1) Laurea in Architettura, ai sensi del R.D. 30/09/1938, n. 1652.
(2) Il R.D. 06/09/1902, n° 485, riguarda l'abilitazione degli ufficiali superiori e generali del genio, a riposo o in posizione ausiliaria, all'esercizio della professione di ingegnere civile.
(3) Il testo dell'art. 12 recitava: "[1] Agli iscritti nell'albo a norma degli articoli 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato all'esercizio della professione di ingegnere."

R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537
Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto

Capo I. Dell'Albo **art. 7** *comma 2* Non può essere iscritto nell'Albo chi, per	In caso di condanna che impedirebbe l'iscrizione nell'albo

qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ... salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale.	di un iscritto, è sempre ordinata la cancellazione del medesimo. La cancellazione dall'albo é disposta inoltre quando l'iscritto perde i diritti civili.
Capo III. Dei giudizi disciplinari **art. 43** *comma 1* Il Consiglio dell'Ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.	Le segnalazioni di violazioni del codice deontologico possono pervenire su esposti da parte di persone fisiche o giuridiche che vi abbiano interesse (cittadini, società, enti, ecc..) o su iniziativa del Procuratore della Repubblica. Nel caso di lettere anonime, la decisione di dare eventuale seguito é rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio di Disciplina, previa verifica dei fatti esposti. Nel caso di un procedimento disciplinare parallelo ad un procedimento penale il procedimento disciplinare é autonomo e indipendente dal giudizio penale. Pertanto, il procedimento disciplinare può essere concluso senza necessariamente attendere l'esito del procedimento penale. Qualsiasi segnalazione, esposto o comunque notizia di violazione o di possibile violazione in campo deontologico pervenga al Consiglio dell'Ordine deve immediatamente essere trasmessa al Consiglio di Disciplina, non essendo nei poteri dell'Ordine decidere sulla sua eventuale irrilevanza o inammissibilità.
art. 44 *comma 1* Il Presidente, assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione.	Nell'ambito dell'assunzione di informazioni é opportuno che il Presidente del Collegio di Disciplina al quale é stato assegnato il procedimento da parte del Presidente del Consiglio di Disciplina senta l'incolpato allo scopo di acquisire elementi atti a fornire opportuna informativa al Collegio. Per la convocazione dell'incolpato non sono previste procedure particolari. E' opportuno comunque concedere all'interessato un congruo periodo di tempo per predisporre le proprie difese. In molti casi può risultare utile chiedere all'incolpato una relazione sullo svolgimento dei fatti. Deve essere tenuto presente che nei procedimenti nei quali possano derivare effetti negativi, gli interessati devono sempre essere posti nella piena condizione di interloquire. Di conseguenza in questa fase, come in tutte le fasi del procedimento, deve essere assicurata all'incolpato la più ampia possibilità di difesa, permettendogli di godere di assistenza legale e/o tecnica e l'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento, previa comunicazione della richiesta agli eventuali soggetti/autori degli atti oggetto dell'accesso. L'inosservanza di tali previsioni – e quindi la violazione del diritto di difesa – può comportare la nullità alla decisione. Non é indispensabile che, in questa fase iniziale, sia redatto uno specifico verbale dell'incontro con l'incolpato; tuttavia – anche per futura memoria – il verbale va considerato opportuno. Il Presidente, oltre a sentire l'incolpato, può assumere altre informazioni, sentendo altre persone e/o chiedendo documenti. Al termine delle verifiche preliminari l'incolpato deve essere convocato avanti al Collegio di Disciplina per

	essere udito sulla situazione. Per tale convocazione non é prevista la notifica con ufficiale giudiziario, é quindi sufficiente una raccomandata A.R., una PEC o altro mezzo idoneo che garantisca comunque la prova dell'avvenuta ricezione. Nel corso della riunione del Collegio il Presidente del Collegio stesso espone i fatti e relaziona sull'audizione dell'incolpato e sulle informazioni ottenute sui fatti che formano oggetto di imputazione. L'incolpato, eventualmente assistito dal proprio legale e/o dal proprio esperto di fiducia, espone la propria versione dei fatti e svolge le proprie ragioni e difese, anche con eventuali memorie scritte.
comma 2 Udito l'incolpato, su rapporto del Presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.	Fatto uscire l'incolpato, il Collegio discute la situazione e decide se vi sia motivo per dare corso ad un giudizio disciplinare individuando, con riferimento al codice deontologico, quali norme si possano ipotizzare violate. Va precisato che in questa fase non si tratta ancora di assumere la decisione ma semplicemente di valutare se le circostanze che emergono dalle indagini eseguite dal Presidente e dalla audizione dell'incolpato implichino o meno la necessità di dare corso a giudizio disciplinare. La decisione può essere assunta immediatamente oppure, ove il Collegio ritenga necessari ulteriori approfondimenti, in una riunione successiva. Il verbale della riunione, come tutti gli atti e i verbali riguardanti procedimenti disciplinari in ogni loro fase, é riservato e come tale deve essere conservato. Detto verbale deve contenere le dichiarazioni rese dal Presidente (con eventuale allegazione del rapporto scritto e degli atti e documenti prodotti) e le dichiarazioni fornite dall'incolpato, anche tramite l'eventuale difensore e/o esperto di fiducia, con allegazione degli ulteriori atti e documenti eventualmente prodotti. Ove il Collegio non ravvisi l'esistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, delibera il non luogo a procedere e l'archiviazione. Nel caso in cui la violazione delle norma di comportamento appaia lieve e risulti dettata da inesperienza, con conseguente decisione di non dare corso ad un procedimento disciplinare e con conseguente archiviazione, é comunque possibile un "*richiamo*" da parte del Presidente del Consiglio di Disciplina che non costituisca sanzione disciplinare. Della fase istruttoria non deve essere data comunicazione alla Procura della Repubblica.
comma 3 In caso affermativo, il Presidente nomina il relatore e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell'Ordine, in un termine non minore di giorni quindici per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.	Nel caso in cui il Collegio decida di dare corso ad un giudizio disciplinare, il Presidente deve nominare il relatore, che può essere anche lo stesso Presidente. L'incolpato viene quindi citato a comparire davanti al Collegio, a mezzo di ufficiale giudiziario. Deve essere ricordata la necessità di rispettare il termine minimo a comparire di giorni 15, a pena di nullità nella fase decisoria. Detto termine deve essere verificato con riferimento alla data di ricevimento dell'avviso da parte del destinatario e non a quello di spedizione. La convocazione deve contenere: - l'indicazione dell'autorità procedente; - l'indicazione del professionista incolpato; - un riferimento sintetico ai fatti oggetto dell'imputazione: - la formulazione dell'addebito che é stato identificato all'esito dell'attività istruttoria, − l'indicazione della norma, ossia dell'articolo del codice deontologico che

	si ipotizza violato; tale indicazione deve essere chiara, puntuale ed inequivoca, affinché, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'incolpato possa approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari; - l'indicazione della facoltà di avvalersi di un'assistenza legale e/o di un esperto di fiducia; - giorno, ora e sede presso cui avrà luogo il dibattimento.
comma 4 Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni. *comma 5* Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.	Alla data indicata ha luogo la riunione di Collegio di disciplina nel corso della quale, dopo la relazione del relatore e lo svolgimento delle difese da parte dell'incolpato, il Collegio assume la decisione che può essere il non luogo a procedere, ove non si ritengano violate norme deontologiche, oppure l'irrogazione di una sanzione disciplinare. Per la validità della seduta devono essere presenti tutti i componenti del Collegio. Nella seduta per la decisione di giudizi disciplinari: - nessun componente può entrare nella sala riunioni a trattazione avviata; - nessun componente può uscire dalla sala riunioni fino a decisione assunta; - la decisione viene assunta a maggioranza. Non é prescritta, a pena di invalidità, la continuità della fase decisoria dopo la conclusione della discussione né la lettura del dispositivo in udienza. Il Collegio può, soltanto per l'assunzione della decisione, rinviare la riunione a data successiva. Nel caso rinvii di carattere istruttorio conseguenti alla decisione di assumere ulteriori elementi o procedere a nuovi accertamenti l'incolpato deve essere avvertito tempestivamente e si deve procedere a nuova convocazione dello stesso avanti al Collegio nelle forme regolamentari. Le sedute del Collegio non sono pubbliche e le decisioni sono assunte senza la presenza degli interessati.
art. 45 *comma 1* Le pene disciplinari, che il Consiglio può pronunciare contro gli iscritti nell'Albo sono: 1) l'avvertimento; 2) la censura; 3) la sospensione dell'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi; 4) la cancellazione dall'Albo. *comma 2* L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi. *comma 3* Esso è dato con lettera del Presidente per delega del Consiglio. *comma 4* La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso. *comma 5* La censura, la sospensione e la cancellazione dall'Albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.	Ove non si sia deciso per il non luogo a procedere con conseguente archiviazione del procedimento, le sanzioni che possono essere pronunciate sono le seguenti: *A. senza notifica al colpevole con ufficiale giudiziario:* - l'avvertimento: consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l'esortazione a non ricadervi; *B. con notifica al colpevole con ufficiale giudiziario*: - la censura, ossia una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo; - la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo da un minimo di un giorno e un massimo di sei mesi; - la cancellazione dall'Albo. Il verbale della seduta decisoria non deve riportare se la decisione è stata presa all'unanimità o a maggioranza; tuttavia il componente del Collegio dissenziente può chiedere che sia messo a verbale il proprio motivato dissenso. La decisione deve indicare in maniera esclusiva i fatti e le motivazioni dell'addebito secondo il principio

	della corrispondenza tra il dedotto ed il pronunciato, onde evitare il formarsi di ogni vizio di ultrapetizione, essendo precluso al Collegio di disciplina di irrogare una sanzione per una diversa qualificazione del fatto oppure modificare il fatto contestato. La decisione del Collegio di Disciplina deve essere sottoscritta esclusivamente dal Presidente e dal Segretario del Collegio stesso. Per non fornire lo spunto per possibili ricorsi, deve essere esposta con linearità e sinteticità, pur tenendo conto della necessità della completezza della motivazione (perché, altrimenti, si andrebbe a concretizzare un vizio della stessa); é quindi importante che su ogni specifico punto la decisione sia trattata in modo compiuto, senza argomentazioni contraddittorie e facendo riferimento a fatti accertati e non a semplici presunzioni o sospetti. Devono inoltre essere indicati gli articoli delle norme deontologiche violate. In sintesi, la decisione del Collegio di Disciplina deve contenere l'indicazione di: - autorità emanante; - professionista incolpato; - oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolpa portati dall' interessato; - motivi su cui si fonda l'atto; - dispositivo con la specificazione della sanzione inflitta; - giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata; - sottoscrizione del Presidente e del Segretario. Ogni decisione del Collegio di disciplina deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio di disciplina che, se trattasi di avvertimento, provvede ad inviare la lettera con la quale sono dimostrate al colpevole le mancanze commesse con l'esortazione e non ricadervi e, se trattasi di censura, sospensione o cancellazione dall'Albo, provvede a notificare la stessa al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario. Ogni decisione deve inoltre essere inviata al Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale, il quale provvede ai conseguenti adempimenti e alle comunicazioni e/o notifiche del caso. Deve inoltre essere comunicata senza indugio alla Procura della Repubblica, che potrebbe impugnare le stesse presentando ricorso al CNAPPC. I provvedimenti definitivi di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati ai seguenti uffici ed enti: – Corte di appello; – Tribunale; – Procura della Repubblica; – Prefettura; – Camera di Commercio avente sede nel distretto dell'Ordine; – Ministero della Giustizia; – Ministero dell'Interno; – Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, – Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; – Consigli degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori italiani
art. 46 *comma 1* Nel caso di condanna alla reclusione o alla	Nel caso di condanna alla reclusione e alla detenzione, il Consiglio di Disciplina a seconda delle circostanze, può

detenzione, il Consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'Albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla revoca.	disporre il provvedimento disciplinare di cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo quando sia stato emesso ordine di custodia cautelare in carcere e fino alla sua revoca. Si deve tener conto, a questo proposito, che la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare o un provvedimento che abbia fatto cessare lo stato di detenzione per effetto del semplice decorso dei termini non può considerarsi revoca del mandato o della misura della custodia cautelare in carcere, che si verifica solo qualora vengano meno i presupposti (sufficienti indizi di colpevolezza ed altri requisiti previsti dalla legge), in base ai quali è stato emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale.
comma 2 Qualora si tratti di condanna che impedirebbe l'iscrizione nell'Albo giusto l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della legge 8 giugno 1874, n. 138, è sempre ordinata la cancellazione dall'Albo, a norma del precedente art. 20 *(Art. 20: La cancellazione dall'albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'articolo 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunciata dal consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione).*	Qualora si tratti di condanna tale da impedire l'iscrizione nell'Albo (perdita dei diritti civili) deve essere sempre ordinata la cancellazione dall'Albo. In questi casi il provvedimento di cancellazione é deciso dal Consiglio di Disciplina, sempre tramite un Collegio di disciplina, senza procedimento disciplinare.
art. 47 *comma 1* Chi sia stato cancellato dall'Albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda: a) Nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giuste le norme del codice di procedura penale. b) Negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'Albo. *comma 2* La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità all'art. 10 del presente Regolamento. *(Art. 10: Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine l'interessato ha diritto di ricorrere al (Consiglio Nazionale) entro un mese dalla notificazione.* *Entro il medesimo termine può ricorrere anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.)*	Chi sia stato cancellato dall'Albo in seguito a giudizio disciplinare può essere nuovamente iscritto su domanda quando abbia ottenuto la riabilitazione e, negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla data della cancellazione.
art. 50 Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed eventualmente, all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare.	

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 **Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi**	
art. 2 (Termine – Presentazione) 1. Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 2. Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto	Le sanzioni sono immediatamente esecutive e il ricorso al Consiglio Nazionale, che deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione della sanzione, non ne sospende automaticamente l'efficacia. Peraltro, posto che l'incolpato può proporre con il ricorso al Consiglio Nazionale istanza di

impugnato **art. 3 (Sospensione dell'esecuzione)** D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art. 2, secondo comma, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.	sospensione dell'efficacia della sanzione ex art. 3 D.P.R. 1199/1971, per un principio di opportunità giuridica é comunque auspicabile che l'esecuzione delle sanzioni comminate venga differita alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito per la presentazione del ricorso, prevedendo inoltre che l'eventuale proposizione del ricorso stesso nei termini comporti la proroga del differimento dell'esecuzione della sanzione fino alla decisione del CNI.